

Ragazzi in Aula 1998

Oristano

**Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente
«Don D. Meloni»**

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Francesco Loi, Serafino Masala, Stefano Mudadu, Monia Pinna, Giuseppe Sebis:

«Modifica dell'articolo 605 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione» (73)

RELAZIONE

La proposta di legge prevede la parziale riforma dell'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione. È apparso opportuno in primo luogo situare tale reato nel titolo XII, capo III, sezione II, del libro II del codice penale e cioè tra i delitti contro la libertà personale anziché secondo l'attuale previsione, tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Ciò per l'evidente ragione per cui tale delitto offende, in primo luogo, la libertà personale della persona sequestrata, da considerarsi senz'altro bene di rango costituzionale preminente rispetto al bene rappresentato dal patrimonio della persona offesa o dei suoi familiari. In secondo luogo è stata prevista l'introduzione di una circostanza attenuante nel caso in cui l'ostaggio venga liberato in un brevissimo arco di tempo dall'avvenuto sequestro (tre giorni), in modo tale da favorire in maniera ulteriore il ravvedimento del sequestratore dopo la commissione del delitto e da cercare di limitare al massimo lo stato di privazione della libertà della persona offesa, che, invece, stante la legge sul blocco dei beni, tende ad essere trattenuta per un lunghissimo periodo di tempo.

ARTICOLATO

Art. 1

Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente articolo 605-bis:
Articolo 605-bis:

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
- 2-bis. Le pene di cui ai commi precedenti sono diminuite da un terzo a due terzi nel caso in cui alla persona sequestrata

Pag. 92

venga restituita la libertà nei tre giorni successivi a quello dell'avvenuto sequestro.
...(omissis)...

(segue il testo senza modifiche, dell'attuale articolo 630 del codice penale.

Art. 2

L'articolo 630 del codice penale è abrogato.